



COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del 13/03/2019

OGGETTO:

Individuazione aree non metanizzate sul territorio comunale, inserite nella zona climatica E ai fini delle misure agevolate per la riduzione del costo del gasolio e del gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per il riscaldamento.

L'anno **duemiladiciannove** addì **tredecim** del mese di **marzo** alle ore 16:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ICARDI LUIGI GENESIO	Sindaco	X	
AMERIO CRISTIANO	Consigliere	X	
BARBERO MAURIZIO	Consigliere	X	
BERUTTI ROBERTO	Consigliere	X	
BOCCHINO FRANCESCO	Consigliere	X	
CAPRA LAURA MARIA CRISTINA	Consigliere	X	
GIACHINO CRISTIAN	Consigliere	X	
MAMONE GABRIELE	Consigliere	X	
REVELLO GIANNI	Consigliere		X
BERTELLI ANDREA	Consigliere	X	
BARBERO MARINELLA	Consigliere		X
BIELLO MARCO	Consigliere	X	
CANE ALDO	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario comunale **Dott.ssa Carla BUE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ICARDI LUIGI GENESIO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il territorio del Comune di S. Stefano Belbo risulta parzialmente metanizzato ed inserito nella zona climatica E come si evince dalla tabella - allegato A) - del D.P.R. 412 del 26/08/1993;
- le Leggi n. 448 del 23/12/1998, n. 488 del 23/12/1999, n. 354 del 23/11/2000, n. 388 del 23/12/2000 nonché la determinazione direttoriale del 23/01/2001 (G.U. del 30/01/2001) prevedevano misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento da applicarsi in porzioni territoriali edificate non metanizzate appartenenti alla zona climatica E (comprese le aree su cui insistono case sparse) a condizione che tali frazioni siano individuate con apposita delibera di Consiglio Comunale (art. 8 comma 10 lettera c della legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i.) e che fossero ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- la Determina Direttoriale dell'Agenzia delle Dogane in data 03/04/2002 avente per oggetto "Istruzioni per l'estensione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche ai comuni ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di territorio comunale di frazioni parzialmente non metanizzate nelle quali è ubicata la sede comunale" ampliava l'efficacia dell'agevolazione rispetto ai precedenti provvedimenti.
- con deliberazione n. 12 del 24/03/2010 il Consiglio comunale ha individuato ai soli fini dell'applicazione beneficio all'art.8, comma 10 lettera c) della legge 23 dicembre 1998 n. 448:
 - o le "zone non metanizzate" del Comune di Santo Stefano Belbo, riportate nelle planimetrie allegate ai fini dell'applicazione delle misure agevolate inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegato come combustibile per il riscaldamento.
 - o come "zona non metanizzata", l'area esterna ad una fascia di 80 metri dalla più vicina condotta del gas; precisando che la distanza di 80 metri deve misurarsi tra la più vicina condotta del gas e l'edificio nel quale il combustibile viene utilizzato, ossia lo stabile dove è ubicato il generatore di calore;
 - o come "zone non metanizzate" anche quelle aree che per motivi tecnici o per configurazione orografica sfavorevole del territorio, l'allacciamento alla rete del gas risulti economicamente oneroso;

ATTESO che:

- la legge regionale n. 24 del 21/12/2018 ha approvato la fusione, per incorporazione, del Comune di Camo nel Comune di Santo Stefano Belbo a partire dal 1 gennaio 2019;
- ai sensi dello Statuto comunale, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 18/06/2018, il territorio di Camo è stato individuato come Municipio;

RITENUTO opportuno, alla luce della recente fusione, individuare nuovamente le zone non metanizzate al fine di garantire ai soggetti interessati la fruizione dell'agevolazione in oggetto; tali zone sono evidenziate nelle planimetrie, allegati A), B) e C) al presente atto, secondo i criteri già adottati nella predetta deliberazione n. 12/2010;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio comunale, come previsto dall'art.8, comma 10, lett.c), legge n. 448/1998 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 rilasciato dal responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

UDITA, da parte del Sindaco, l'illustrazione della proposta di deliberazione;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

DI INDIVIDUARE, per i motivi indicati in premessa ed alla luce della recente fusione sopra citata, le “*zone non metanizzate*” del Comune di Santo Stefano Belbo, come riportate nelle planimetrie, allegati A), B) e C) al presente atto, ai fini dell'applicazione delle misure agevolate inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegato come combustibile per il riscaldamento, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

DI CONFERMARE come “*zona non metanizzata*”, l'area esterna ad una fascia di 80 metri dalla più vicina condotta del gas, precisando che tale distanza deve misurarsi tra la più vicina condotta del gas e l'edificio nel quale il combustibile viene utilizzato, ossia lo stabile dove è ubicato il generatore di calore.

DI CONFERMARE, altresì, come “*zone non metanizzate*” anche quelle aree in cui, per motivi tecnici o per configurazione orografica sfavorevole del territorio, risulti economicamente oneroso l'allacciamento alla rete del gas.

DI DISPORRE l'invio del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni richiamate in premessa, al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

CON votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Firmato digitalmente
ICARDI LUIGI GENESIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott.ssa Carla BUE